



COMUNE DI ALLISTE

(Provincia di Lecce)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E RELATIVI SERVIZI SITO IN VIA TONIOLO (FELLINE) AVENTE RILEVANZA ECONOMICA

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ (___) del mese di _____ in Alliste (LE) nella Casa Comunale, si sono costituiti:

DA UNA PARTE: Il **Comune di Alliste**, rappresentato nel presente atto dall'Ing. Renato Del Piano, Responsabile del Settore Lavori, Opere Pubbliche, Patrimonio e Servizi, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267, **C.F./P.I. 81000570754**, di seguito denominato "**concedente**";

DALL'ALTRA PARTE: il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____, Via _____, n. _____, che interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della _____ con sede in _____ in via _____, n. _____, di seguito denominata "**concessionario**" **C.F./P.IVA** _____

PREMESSO

- che il comma 25 dell'art 90 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) dispone che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della stessa legge, gli Enti Pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- che il Comune di Alliste è proprietario di una struttura sportiva sita in via Toniolo (Felline) costituita da un campo di calcetto, una cabina per il custode, due spogliatoi e relative aree pertinenziali;
- che il Comune di Alliste, con deliberazione della Giunta Comunale adottata in data _____ n. _____, ha disposto di affidare all'esterno, la gestione del campo di calcetto più gli spogliatoi e la cabina per il custode, per il periodo di anni due eventualmente rinnovabili;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore n.° _____ in data _____ si è proceduto all'indizione di una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta per l'affidamento in concessione del campo sportivo comunale, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 - da aggiudicarsi con il criterio del massimo rialzo sul prezzo posto a base di gara, e si approvava l'apposito bando di gara, unitamente alle norme per la partecipazione al pubblico incanto ed agli allegati al medesimo;
- che entro le ore _____ del _____ risultano pervenute n. _____ istanze di partecipazione alla gara;
- che con verbale n. _____ in data _____ si è provveduto all'apertura dei plichi ed alla valutazione delle offerte;
- che con determinazione del Responsabile del Settore n. _____ del _____ si sono approvati gli atti di gara disponendo di affidare alla _____, la gestione del Campo sportivo comunale, spogliatoi servizi igienici e pertinenze per la durata di anni due eventualmente rinnovabili;
- che sulla base dell'offerta presentata dalla _____ il canone mensile

viene stabilito in € _____ per il primo anno ed in € _____ per il secondo anno.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra dichiarate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Scopo della concessione

Il Comune di Alliste (LE) a mezzo del costituito Responsabile del Settore Lavori Pubblici, concede alla _____, come in precedenza rappresentata, di seguito denominata “concessionario”, che accetta, la gestione del campo sportivo comunale di Alliste trav. Di via Feline.

Art. 2 – Finalità e obiettivi della concessione

La presente convenzione disciplina la gestione, per uso pubblico, della struttura sportiva su indicata, e relative aree pertinenziali, di proprietà comunale. È assolutamente vietato un utilizzo ai fini privati della stessa.

L'impianto sportivo di cui trattasi risponde alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche e di normale esercizio fisico, garantendo il diritto di tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà essere finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, tornei);
- partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

Art. 3 – Durata della concessione

La concessione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) a decorrere dalla data di consegna formale dell'impianto. Preliminare a detta stipula è il verbale della consegna delle strutture da redigersi alla presenza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e del rappresentante del concessionario. Alla scadenza della concessione, sarà possibile procedere al rinnovo, per un massimo di anni 2, previo provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale, ricorrendone i presupposti di legge, la convenienza e salvo verifica positiva dell'utilizzo della struttura.

Alla scadenza della concessione, il concessionario non potrà rivendicare alcune indennità o compenso per l'eventuale miglioramento apportato.

Art. 4 – Modalità di consegna e riconsegna dei beni

Il concessionario prende in consegna l'immobile previa stesura del verbale dello stato di consistenza del medesimo, da redigersi alla presenza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e del rappresentante del concessionario (presidente). La sottoscrizione di tale verbale è valida solo se successiva al versamento della cauzione ed alla presentazione delle polizze assicurative.

Per la consegna sarà redatto un dettagliato elenco dell'arredamento, delle attrezzature, delle pertinenze e degli accessori vari di proprietà comunale ed attualmente in dotazione. Tali atti, sottoscritti dai rappresentanti del concedente e del concessionario, pur se non materialmente allegati, formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

L'inizio della gestione è subordinato alla redazione del verbale di consistenza ed alla stipula del contratto di concessione, salvo anticipata consegna, nonché alla presentazione di tutta la documentazione amministrativa richiesta dalle vigenti norme.

Art. 5 – Gestione ordinaria degli impianti

La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi nel modo seguente.

Sono a carico del concessionario:

- a) le spese per le pulizie, vigilanza e custodia degli immobili in concessione e di tutti gli annessi e quelle tecniche necessarie al funzionamento degli stessi. In particolare dovrà fronteggiare le spese, compreso il materiale e prodotti di

- consumo, per la pulizia del campo, spogliatoi, impianti e pertinenze;
- b) la voltura, entro dieci giorni dall'affidamento, di tutte le utenze relative alla struttura, pena la revoca;
 - c) le spese relative al proprio personale dipendente e/o relative ad eventuali collaboratori autonomi, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed il proprio personale dipendente o i propri collaboratori autonomi;
 - d) tutte le spese di gestione, anche contabile /o finanziaria del pubblico servizio effettuato, comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte se ed in quanto dovute per legge o regolamento per la gestione dell'immobile preso in concessione;
 - e) le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile preso in concessione e delle sue strutture, impianti, attrezzature e pertinenze varie. Qualora il concessionario, per propria iniziativa, volesse effettuare interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, i progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'Ente concedente. Farà carico al concessionario, senza diritti di rimborso alcuno, il tempestivo rinnovo e la manutenzione delle attrezzature mobili ricevute in consegna e che, nell'arco del periodo di concessione, divenissero inservibili. Dette attrezzature, come tutte le migliorie apportate, al termine della concessione resteranno di proprietà esclusiva del Comune;
 - f) il concessionario si obbliga ad aprire gli impianti al pubblico per non meno di 250 giornate per anno solare. Per questioni di rispetto della quiete pubblica l'utilizzo dei campi non dovrà protrarsi oltre le ore 24,00 (salvo eventi particolari per i quali dovrà essere chiesta specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale) e, durante l'utilizzo, dovranno essere evitati schiamazzi e musica ad alto volume;
 - g) consentire l'utilizzo gratuito, in orario antimeridiano, da parte della locale scuola secondaria di I grado, secondo la programmazione che sarà stabilita a seguito di apposita intesa tra il Comune e l'Istituto Scolastico e, sino alle ore 16.00, per Associazioni appositamente convenzionate con il Comune. Inoltre, dovrà essere concesso l'utilizzo gratuito all'Ente in occasioni di tornei organizzati dallo stesso per scopi benefici e di solidarietà (massimo due all'anno);
 - h) l'uso e la gestione dell'immobile e degli annessi locali dovrà avvenire in modo idoneo, legittimo e lecito. È vietata la sub-concessione, anche parziale, a pena di decadenza immediata della concessione;
 - i) è, inoltre, a carico del Concessionario l'assunzione di tutte le necessarie ed opportune cautele idonee alla tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico, nonché idonee all'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altra Pubblica Autorità possano emanare nelle sopradette materie;
 - j) sono a carico del Concessionario tutti gli adempimenti di legge quali licenze, permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta e simili eventualmente occorrenti per lo svolgimento del servizio affidatogli. Prima dell'avvio della gestione dovrà dimostrare di essere in regola con la normativa vigente per l'apertura di locali destinati a pubblici esercizi.
 - k) condurre, mantenere (sia per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria) e pulire l'eventuale chiosco per la somministrazione di alimenti preconfezionati e di bevande che il contraente concessionario ha facoltà di installare nell'area ove si trova l'impianto sportivo oggetto di concessione, qualora ne ricorrano i presupposti, di cui si dirà di seguito. Si sottolinea che nel progetto di gestione dell'impianto da presentare con l'offerta di gara si dovrà dichiarare se il concorrente intende o meno installare, a propria cura e spese, il chiosco suddetto. Alla fine del contratto di concessione il chiosco, realizzato con struttura amovibile, dovrà essere completamente smontato ed il luogo ove è stato installato riportato allo stato originario.

Fermo restando quanto previsto al punto successivo, è tuttavia facoltà delle parti, previo accordo, anche su proposta del concessionario stesso, stabilire che il concessionario realizzi a proprie spese e responsabilità, in tutto ed in parte, lavori di manutenzione straordinaria anche finalizzati all'adeguamento della struttura necessari alla corretta conduzione dell'impianto sportivo o per sopraggiunte normative, leggi, o regolamenti. Tali lavori dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Tali decisioni dovranno essere formalizzate con apposito atto, sottoscritto dalle parti con il quale dovranno essere disciplinati i rapporti, anche finanziari, relativi alla spesa da sostenere e le modalità di compensazione del costo inizialmente a carico del concessionario.

In sintesi, il Concessionario dovrà provvedere:

- alla manutenzione ordinaria del complesso sportivo oggetto della concessione comprensivo dei beni e delle strutture accessorie, ed impianti di qualsiasi genere;
- alla manutenzione ordinaria del campo di gioco;
- alla riparazione dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, sostituzione di vetri;
- alla pulizia e custodia dell'impianto;

Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere l'immobile (comprese le pertinenze) in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. In caso di deterioramento dell'immobile o dell'altro materiale avuto in concessione, imputabile a dolo o colpa del concessionario, esso è tenuto al risarcimento del danno o, ove possibile, a sostituirlo a totale sua cura e spese.

Sono a carico del Comune:

- a) Le spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e degli immobili in esso presenti, delle sue strutture, pertinenze ed accessori vari concessi in gestione. È ammessa la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria a carico del concessionario alle condizioni previste in via derogatoria al punto precedente. Ferma restando la preventiva autorizzazione comunale, si stabilisce che, in tali casi, nell'atto aggiuntivo al contratto di concessione, dovranno essere disciplinati i rapporti finanziari tra concedente e concessionario e le modalità per la compensazione delle spese sostenute dal concessionario. La realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria non autorizzati dal concedente non dà titolo al riconoscimento di alcun compenso o indennizzo a carico del Comune.
- b) Il concedente si obbliga a garantire e conservare al concessionario la gestione esclusiva dell'immobile concesso per tutta la durata della concessione, salvo le eccezioni previste nel presente atto.

Art. 6 – Responsabilità del concessionario – Custodia

Nessuna responsabilità potrà ascrivere al concedente in ordine alla gestione economica, tecnica, amministrativa e contabile del concessionario, il quale dichiarando di possedere tutti i requisiti per la conduzione dell'immobile in oggetto, se ne fa carico completo, ivi compreso l'aspetto fiscale.

Il concessionario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Allo scopo, il concessionario stipulerà polizza assicurativa con compagnie o società primarie, come previsto all'art. 15 del presente atto. Copia di detta polizza assicurativa dovrà presentata ai fini della stipula del contratto di concessione.

Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune concedente il nominativo della persona designata a svolgere le funzioni di custode.

Art. 7 – Modalità e responsabilità del concessionario nell'utilizzo degli impianti

Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento per ogni eventuale danno. L'amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.

Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:

- a. attività sportiva: allenamenti, tornei, corsi, *stages*, campionati, riunioni ecc.;
- b. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2.

Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
- c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
- d. contributi pubblici e privati;
- e. quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

Art. 8 – Chiosco e somministrazione di alimenti e bevande

Al contraente concessionario sarà data la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di impiantare nell'area ove si trova il campo di calcetto, a proprie cure e spese, una struttura amovibile adibita a chiosco per la somministrazione di alimenti preconfezionati e di bevande.

L'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verrà fatta rientrare nella programmazione comunale degli esercizi pubblici. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande (con possibilità di svolgere attività di finitura di alimenti precotti e surgelati, preparazione di insalate e/o macedonie di frutta, di cibi crudi ad esclusione di carni e pesci freschi o congelati, di riscaldamento, porzionamento di prodotti di gastronomia e pasticceria preparati in laboratori autorizzati, di preparazione di panini e affini) sarà sottoposta alla disciplina della normativa vigente. Il contraente concessionario dovrà, pertanto, richiedere l'autorizzazione di pubblico esercizio di cui alla normativa regionale vigente.

Art. 9 – Orari di utilizzo dell'impianto

Per questioni di rispetto della quiete pubblica, l'utilizzo dei campi non dovrà protrarsi oltre le ore 24.00 (salvo eventi particolari per i quali dovrà essere chiesta specifica autorizzazione all'amministrazione Comunale) e, durante l'utilizzo, dovranno essere evitati schiamazzi e musica ad alto volume.

Art. 10 - Accertamenti e verifiche

Gli Amministratori, il Responsabile del Servizio del Comune, ovvero altro personale dell'Ente all'uopo autorizzato, hanno ampia facoltà di accesso sull'intero complesso concesso in uso per la vigilanza della stessa gestione e per l'accertamento dell'osservanza del contratto di concessione, nonché dello stato di conservazione e gestione delle strutture. Il concedente potrà, inoltre, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. Il concessionario dovrà consentire, in qualsiasi momento, libero accesso al personale incaricato.

Il personale incaricato è obbligato, qualora siano riscontrate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

Nel caso in cui dovessero essere contestate irregolarità e salvo che esse non costituiscano motivo di revoca o decadenza della concessione, le stesse devono essere immediatamente sanate nei tempi e nei modi stabiliti dal concedente.

Art. 11 – Canone di concessione, tariffe ed utenze

Il concessionario è tenuto a pagare un canone mensile pari all'offerta presentata da

corrispondere al Comune in rate anticipate da pagarsi all'inizio di ciascun mese mediante versamento sul conto corrente postale o bancario intestato all'Ente.

Il canone biennale della concessione ammonta a € _____ (€ _____,00 canone offerto dal concessionario x i primi 12 mesi.

Il concessionario è autorizzato ad incassare gli introiti per l'uso degli impianti da parte dell'utenza secondo il tariffario stabilito, nell'ambito dei limiti imposti dall'Amministrazione Comunale. Tutto ciò che concerne i tariffari, gli orari di utilizzo, le manifestazioni, le gare e qualsiasi altra iniziativa all'interno dell'impianto deve essere portato a conoscenza degli utenti ed organismi interessati mediante affissione pubblica nell'impianto sportivo e sul sito internet del Comune.

Dovrà, altresì, provvedere alla voltura, entro dieci giorni dall'affidamento, di tutte le utenze relative alla struttura, pena la revoca.

Art. 12 - Modalità di utilizzo delle strutture

Le strutture comunali ed i connessi impianti, attrezzature ed arredi, le opere, le pertinenze accessorie e connesse, le aree adiacenti, comunque ricompresi nella concessione con finalità prevalentemente sportive, socio-educative, aggregative cui l'impianto sportivo e l'area circostante concessa in gestione è vincolato, sono messi a disposizione del concessionario da parte del concedente proprietario, a titolo oneroso secondo quanto precisato all' art. 7.

Il Concessionario, sempre con riferimento agli impianti, immobili e beni dati in concessione:

- a) usufruisce di tutte le attrezzature installate secondo il loro uso specifico;
- b) è direttamente responsabile per ogni eventuale danno nei confronti del concedente, salvo quelli inerente la normale usura e quelli dovuti a causa di forza maggiore;
- c) deve osservare e fare osservare le disposizioni stabilite dal Concedente per l'immobile stesso;
- d) osserva e fa osservare tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di igiene, sanità e sorveglianza, assistenza, sicurezza funzionamento dell'immobile;
- e) assicura l'ingresso in qualsiasi momento al personale del concedente comandato in servizio per i controlli d'istituto;
- f) non apporta innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'immobile oggetto della concessione, senza specifica autorizzazione formale del concedente.

Se tali modifiche o innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità agibilità ed omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisirli a sua cura e spese.

È vietata ogni forma di sub-concessione, pena la immediata rescissione del contratto ed incameramento della cauzione prestata.

Art. 13 - Personale

Il concessionario può utilizzare il proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Tutte le spese anche previdenziali ed assicurative del predetto personale o di quello che instaurasse rapporto di collaborazione o di lavoro autonomo con esso, rimangono ad esclusivo carico del concessionario, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del concedente.

Il concessionario è tenuto a comunicare al concedente i nominativi di tutto il personale impiegato, le relative qualifiche e le mansioni a ciascuno attribuite.

Il concessionario provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.

Art. 14 - Divieto di cessione

È fatto divieto al concessionario di cedere ad altri la convenzione, pena la decadenza dalla stessa. È consentito al concessionario di servirsi ed associarsi con altre ditte per lo svolgimento di attività che richiedano particolari specificità.

Art. 15 - Polizze Assicurative

Il Concessionario è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivate agli utenti, ai terzi ed al concedente nella gestione dell'immobile e degli annessi vari e si impegna a sollevare e rendere indenne il concedente da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dello stesso. Il concessionario inoltre si obbliga, a pena di decadenza, a stipulare, con spese a suo totale carico, tutte le idonee e congrue polizze assicurative dovute, necessarie o opportune per gli infortuni ed i rischi a tutela di tutti i frequentatori ed utenti dell'immobile e dei terzi o dovute, necessarie ovvero opportune contro incendio, furti e danneggiamenti vandalici dell'immobile e degli annessi vari presi in gestione.

A garanzia di ciò il concessionario dovrà munirsi, a far data dalla sottoscrizione della convenzione, delle seguenti polizze assicurative:

- **Polizza Assicurativa** per un importo minimo di € 250.000,00 a copertura degli eventuali danni causati da atti vandalici e dolosi, incendio, fulmine e scoppio per dolo o colpa grave contenente la clausola del pagamento per danni direttamente al Comune concedente, sempre che la riparazione non sia già espressamente posta a carico del Concessionario;

- **Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi** con massimali di rischio che non potrà essere inferiore a

- € 500.000,00 per sinistro;

Copia delle polizze dovranno essere depositate, a dimostrazione della loro validità e durata, presso i competenti uffici Comunali.

Art. 16 – Deposito cauzionale

A garanzia della concessione il Concessionario ha prestato Cauzione definitiva nella somma di € **1.200,00** mediante Polizza Fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ dalla Compagnia Italiana _____ - _____ di _____.

Art. 17 – Decadenza e revoca della concessione di gestione

In caso di cessazione anticipata del contratto di concessione per richiesta o per fatto imputabile al concessionario, l'Amministrazione tratterà dal deposito cauzionale, a titolo di penale, un importo pari all'intero canone versato nell'anno precedente a quello nel quale interviene la cessazione, salvo il risarcimento del danno.

Costituiscono cause di risoluzione contrattuale, in aggiunta ad eventuali altri casi disciplinati in altre norme del presente capitolato, le seguenti ipotesi addebitabili al concessionario, previo accertamento e diffida con apposito atto e notificato con raccomandata A/R :

- 1) mancato versamento del canone entro n. 1 mese dal ricevimento della messa in mora da parte del concedente, qualora il concessionario non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto;
- 2) incapacità manifesta nella gestione del servizio;
- 3) danni irreparabili apportati alla struttura presa in gestione;
- 4) commissione di reati contro il concedente o contro l'utenza da parte degli organi amministrativi e direttivi del concessionario;
- 5) recidiva plurima, oltre la seconda, per disfunzioni o inadempimenti che nel limite di due contestazioni;
- 6) sub-concessione.

La procedura di risoluzione del contratto ha inizio con la notifica delle contestazioni al concessionario con l'invito a produrre, con lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine di n. 10 giorni dal ricevimento. La risoluzione sarà disposta con apposito provvedimento dal competente Responsabile di Settore del Comune e notificata al Concessionario con raccomandata A/R.

In caso di decadenza si provvederà ad incamerare la cauzione, salva, in caso di sua insufficienza, ogni altra azione risarcitoria nell'interesse del Comune concedente. Il Comune si riserva la facoltà di far subentrare la Società/Associazione che in base alla selezione esperita ed ai medesimi criteri di selezione ha prodotto l'offerta migliore dopo il Concessionario decaduto e in caso di non accettazione, rinuncia o decadenza o per

qualsiasi altro motivo che impedisca alla potenziale subentrante di assumere gli oneri della concessione, di far subentrare gli altri in graduatoria (se esistono) fino ad esaurimento.

Il sub-ingresso è comunque sempre subordinato a formale autorizzazione con atto dell'Amministrazione concedente.

Art. 18 - Violazione e obblighi

Per la violazione degli obblighi assunti con il presente atto, il concedente ha diritto al risarcimento dei danni in conseguenza dell'inadempimento, sia che siano intervenute decadenza, revoca, risoluzione o disdetta sia che il rapporto di concessione prosegua.

Art. 19 – Entrate e tariffe

Le entrate derivanti dalle tariffe, prezzi, canoni etc. pagati dall'utenza per usufruire dell'impianto sportivo spettano integralmente e totalmente al concessionario. Il concessionario ha, inoltre, facoltà di richiedere ed accedere a tutti i finanziamenti e/o contributi previsti in materia da disposizioni di legge e regolamenti.

Le tariffe dovranno rispettare le seguenti quote massime:

Lunedì – Venerdì: € 30,00 senza luci - € 40,00 con le luci;

Sabato – Domenica: € 40,00 senza luci - € 50,00 con le luci.

L'Amministrazione Comunale potrà concordare con il Concessionario tariffe agevolate per particolari categorie di utenza.

Art. 20 – Controversie e Foro Competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra il concessionario ed il concedente in riferimento alla presente concessione, risultati vani i tentativi di accordo fra le parti, sarà devoluta al Foro di Lecce in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del c.c..

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 21 - Aggiunte e migliorie alla struttura nel corso della gestione

Gli eventuali lavori o opere permanenti, anche di manutenzione straordinaria realizzati dal concessionario, saranno trasferiti al Comune concedente alla data di scadenza della concessione per rimanere in sua totale proprietà e disponibilità. Tali lavori dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Le decisioni dovrà essere formalizzate con apposito atto, sottoscritto dalle parti con il quale dovranno essere disciplinati i rapporti, anche finanziari, tra concedente e concessionario e le modalità per la compensazione e ristoro delle spese sostenute dal concessionario.

Art. 22 – Spese della convenzione

Tutte le spese (diritti segreteria e rogito, registrazione, bolli etc.) inerenti e conseguenti al contratto di concessione sono a carico del concessionario.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, si precisa che tutti i dati forniti dal concessionario saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del servizio e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo sia magnetico anche in seguito all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

L'interessato gode dei diritti previsti dal citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso agli atti che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente Appaltante.

Art. 24 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge. La presente convenzione è stipulata nelle forme del contratto da registrare in caso d'uso.

Tutte le eventuali spese conseguenti per imposte, tasse e diritti sono a carico del concessionario, che le assume.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO